

TI_GERICHTE 32.2014.117 vom 10. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.117_d20120110

FR: TI_GERICHTE 32.2014.117 du 10 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 32.2014.117 del 10 gennaio 2012

Regeste

Istanza di revisione di una sentenza del TCA respinta. Condizioni per ammettere una revisione di una pronuncia cresciuta in giudicato. Gratuità della procedura

Erwägungen

E. 2

pag. 321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Come già rilevato dai primi giudici, non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può determinare la correzione di una decisione apparentemente erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358; 110 V 138 consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293; 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr. pure DTF 118 II 199 consid.

E. 5

pag. 205). 4. 4.1 Nel caso di specie si tratta in particolare di esaminare se la perizia della Federazione dei medici svizzeri, redatta il 13 febbraio 2006, è atta a dimostrare fatti nuovi rilevanti, in particolare un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'intervento chirurgico del 18 aprile 1995 (soprattutto l'anestesia), e meglio fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che non erano conosciuti al momento dell'emanazione del precedente giudizio, rispettivamente, che non avevano potuto essere dimostrati. 4.2 Nel corso della precedente procedura l'interessata ha ripetutamente affermato che i due

interventi chirurgici eseguiti dopo l'infortunio avevano contribuito a peggiorare il suo stato di salute anziché a migliorarlo. Le Corti giudicanti hanno tuttavia ritenuto non dimostrato tale fatto, fondandosi su un rapporto del dott. B. _____, secondo cui la causa dei disturbi lamentati non era oggettivabile (sentenza U 429/00 del 13 marzo 2001). Dal canto suo il perito giudiziario, PD dott. S. _____, aveva sostenuto che vi era un nesso di causalità naturale tra i dolori al braccio destro e l'infortunio, rispettivamente tra questi dolori e i successivi interventi. Nell'istanza di revisione l'assicurata ha in particolare addotto che la nuova perizia, allestita per accertare eventuali responsabilità dell'Ospedale F. _____ in relazione all'intervento eseguito il 18 aprile 1995, permette di chiarire aspetti sanitari che le conoscenze mediche del 2000 non avevano permesso di acclarare. In effetti i periti hanno affermato che l'anestesia al plesso brachiale avrebbe provocato la lesione periferica di un nervo ulnare ascellare destro e quindi sarebbe all'origine della complessa sindrome dolorosa regionale tipo II (CRPS II), diagnosi che non era stata posta nel 2000, presumibilmente in quanto ancora poco conosciuta. 4.3 Dal canto suo l'INSAI, alla luce di quanto esposto dal dott. B. _____, sostiene che non vi sarebbero fatti nuovi rilevanti, ma che si tratterebbe di un diverso apprezzamento delle medesime circostanze, in quanto la lesione del nervo tramite anestesia, fatta valere per la prima volta ben nove anni dopo, non sarebbe provata, mentre la diagnosi posta (CRPS II) esisterebbe da ben oltre dieci anni.

E. 5.1

La giurisprudenza sulla revisione citata al considerando 3 ha segnatamente precisato che il nuovo mezzo di prova deve dimostrare in modo chiaro ("eindeutig") che lo stato di fatto esaminato nella precedente procedura fosse erroneo (cfr. sentenza U 561/06 del 28 maggio 2007, consid. 6.2). Orbene, il Tribunale federale delle assicurazioni si era, all'epoca, scostato dai risultati della perizia medico-giudiziaria del PD dott. S. _____ concludendo, con il dott. B. _____, per l'assenza di postumi infortunistici, o di un intervento chirurgico, oggettivabili e medicalmente spiegabili. La perizia della Federazione dei medici svizzeri fornisce ora una spiegazione dei disturbi dell'assicurata, che sarebbero riconducibili alla lesione di un nervo verificatasi in seguito all'anestesia. La stessa si basa tuttavia su un inserto medico già conosciuto e su dichiarazioni dell'assicurata fornite 11 anni dopo l'accaduto. In tale misura, le sue conclusioni nient'altro configurano che un nuovo apprezzamento di uno stato di fatto invariato nel suo insieme. La citata perizia non dimostra pertanto in modo evidente ("eindeutig") che lo stato di fatto ritenuto all'epoca fosse erroneo.

E. 5.2

Ne consegue che l'istanza di revisione, infondata, deve essere respinta. (...)" (STF U 247/06 del 30 ottobre 2007, consid. 3.2, 4 e 5 L'Alta Corte, nella STF 8F_13/2013 dell'11 dicembre 2013 – avuto riguardo alla legge sul Tribunale federale (LTF), che ha abrogato la legge sull'organizzazione giudiziaria, entrata in vigore il 1. gennaio 2007 – , si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato la seguente considerazione: " (...) 1.2. Gemäss Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG kann die Revision in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten verlangt werden, wenn die ersuchende Partei nachträglich erhebliche Tatsachen erfährt oder entscheidende Beweismittel auffindet, die sie im früheren Verfahren nicht beibringen konnte, unter Ausschluss der Tatsachen und Beweismittel, die erst nach dem Entscheid - mithin dem Urteil, um dessen Revision ersucht wird - entstanden sind. Nach der zum analogen Art. 137 lit. b OG ergangenen, gemäss BGE 134 III 45 E. 2.1 S. 47 weiterhin gültigen Rechtsprechung sind "neue" Tatsachen solche, die sich bis zum Zeitpunkt, da im Hauptverfahren noch tatsächliche Vorbringen prozessual zulässig waren, verwirklicht

haben, jedoch dem Revisionsgesuchsteller trotz hinreichender Sorgfalt nicht bekannt waren; es handelt sich somit um unechte Noven. Die Geltendmachung echter Noven, also von Tatsachen, die sich erst nach Ausfällung des Urteils, das revidiert werden soll, zugetragen haben, ist ausgeschlossen. Die neuen Tatsachen müssen ferner erheblich sein, d.h., sie müssen geeignet sein, die tatbeständliche Grundlage des angefochtenen Urteils zu verändern und bei zutreffender rechtlicher Würdigung zu einer andern Entscheidung zu führen. Neue Beweismittel haben entweder dem Beweis der die Revision begründenden neuen erheblichen Tatsachen oder dem Beweis von Tatsachen zu dienen, die zwar im früheren Verfahren bekannt gewesen, aber zum Nachteil des Gesuchstellers unbewiesen geblieben sind. Erheblich ist ein Beweismittel, wenn anzunehmen ist, es hätte zu einem anderen Urteil geführt, falls das Gericht im Hauptverfahren davon Kenntnis gehabt hätte. Ausschlaggebend ist, dass das Beweismittel nicht bloss der Sachverhaltswürdigung, sondern der Sachverhaltsermittlung dient (BGE 110 V 138 E. 2 S. 141; 108 V 170 E. 1 S. 171; ferner nicht publ. E. 4.1 des Urteils 134 III 286). (...)" (STF 8F_13/2013 dell' 11 dicembre 2013, consid. 1.2) Ancora, nella STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014, il TF non è entrato nel merito di un'istanza di revisione che non ossequiava i criteri minimi quanto alla motivazione evidenziando: " (...) dass sich der Gesuchsteller nämlich darauf beschränkt, die dem Urteil 8C_567+616/2011 vom 3. Januar 2012 zugrunde liegenden medizinischen Gutachten infolge "Beurteilung des unzuständigen Arztes" und die Ermittlung des Invaliditätsgrades zufolge "unzuständiger Stelle (bzw.) Gesundheitseinrichtung" als falsch zu kritisieren und neue Arztberichte aufzulegen, ohne indessen auch nur ansatzweise aufzuzeigen, inwiefern ein Revisionsgrund vorliegen und deshalb das Dispositiv des früheren Urteils abgeändert werden soll, dass er hierbei namentlich zu übersehen scheint, dass die seinerzeitige Beurteilung einer nicht bundesrechtsverletzend festgestellten invaliditätsrelevanten Verbesserung der Verhältnisse das Ergebnis der in den rechtlichen Erwägungen enthaltenen Würdigung darstellte, wobei deren nunmehr postulierte anderweitige Beurteilung zum Vornherein keiner Revision zugänglich ist (vgl. BGE 127 V 353 E. 5b S. 358 mit Hinweisen; BGE 110 V 138 E. 2 S. 141); die Revision kann denn auch praxisgemäss in keiner Weise dazu dienen, eine möglicherweise unrichtige Würdigung bzw. angebliche Rechtsfehler zu korrigieren (Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 7 zu Art. 123 BGG; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. V, Bern 1992, N. 4 zu Art. 136 OG, S. 16 f.), dass es sich überdies bei den vom Gesuchsteller neu aufgelegten Arztberichten von Juni bis August 2014 um neue Beweismittel im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG und damit um unzulässige sog. echte Nova handelt, deren Berücksichtigung, da sie erst nach der Ausfällung des Urteils, das revidiert werden soll, entstanden sind, zum Vornherein ausgeschlossen ist (vgl. statt vieler: Urteil 8F_13/2013 vom 11. Dezember 2013 E. 1.2 mit Hinweisen). (...)" (STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014) 2.3. Questo Tribunale rileva innanzitutto che l'istante non adduce chiaramente quali siano (ai sensi della succitata giurisprudenza, cfr. consid. 2.2) i motivi che giustificerebbero la domanda di revisione della STCA dell'8 maggio 2014. In effetti, da una parte non è detto quale fatto rispettivamente circostanza non considerata dal TCA avrebbe reso necessaria la perizia di parte del dr. _____. Va qui ricordato che non costituisce motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe avere mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale in quanto la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del ricorrente. D'altra parte, la perizia del dr. _____ è datata 19 agosto 2014 e lo

specialista è pervenuto alle sue conclusioni basandosi su accertamenti medici – e meglio: “(...) - 3 colloqui con il peritando, avvenuti nel mio studio i giorni 2. e 23.06 e 7.07.2014; - un esame psicologico effettuato in collaborazione con la signora _____, psicologa e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando i giorni 23.06 e 7.07.2014) e il dottor _____, psicologo e psicoterapeuta (che ha esaminato il peritando il giorno 23.06.2014); - un esame di risonanza magnetica cerebrale effettuato il giorno 16.07.2014 all’Ospedale della _____ (...)” (doc. A/2) – tutti posteriori alla STCA di cui è chiesta la revisione. Va qui ricordato che un nuovo mezzo di prova che costituisce un nova in senso proprio (a differenza di un pseudonova) non può giustificare una domanda di revisione. In questo senso, vista la carente motivazione che induce a considerare la perizia del dr. _____ quale semplice domanda di una diversa valutazione (“anderweitige Beurteilung”), ci si potrebbe chiedere se l’istanza di revisione non dovrebbe essere dichiarata irricevibile (cfr. la succitata STF 8F_6/2014 del 18 settembre 2014). Per un caso diverso vedi la STCA del 4 dicembre 2014 nella quale questo Tribunale – tenuto conto delle nuove risultanze (e meglio del fatto che, già prima della decisione del 23 marzo 2007 con cui è stato ridotto il diritto da una mezza rendita a un quarto, l’assicurata aveva gestito delle Sagl concludendo anche dei contratti di lavoro) e viste le conclusioni della perizia psichiatrica del 7 settembre 2012 predisposta per sondare l’attendibilità dell’assicurata e la reale sua capacità lavorativa – , con sostituzione dei motivi (revisione processuale e non riconsiderazione: “(...) A mente del TCA il caso concreto configura piuttosto una revisione processuale per scoperta di fatti nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2). I fatti alla base dell’inchiesta penale – che, come visto, hanno “sfalsato” la perizia del dr. _____ del 2006 – erano già esistenti all’epoca in cui con decisione 23 marzo 2007 (confermata successivamente con decisione 18 agosto 2008) l’Ufficio AI aveva ridotto la mezza rendita ad un quarto (cfr. consid. 1.2), ma che non erano noti all’amministrazione in quanto sottaciuti dalla diretta interessata. (...)” (STCA 32.2013.127 + 32.2013.185 del 4 dicembre 2014, consid. 2.8)) ha confermato la decisione del 10 settembre 2013 concernente la soppressione della rendita preavvisata il 17 giugno 2013. Anche volendo trattare la suddetta perizia del dr. _____ alla stregua di un nuovo mezzo di prova atto a comprovare fatti già noti e allegati nel procedimento precedente (pseudonova), l’istante non ha dimostrato che, usando la dovuta diligenza, egli non é stato in grado di invocarli in tale procedimento. Va qui innanzitutto sottolineato che oggetto della STCA dell’8 maggio 2014 sono stati i ricorsi del 26 aprile rispettivamente del 3 giugno 2011 interposti contro le decisioni dell’Ufficio AI del 18 marzo e del 13 maggio 2011 (cfr. consid. 1.1), che la perizia giudiziaria con il suo complemento sono datati 18 settembre e 23 ottobre 2012 e che non è dato di sapere per quali ragioni l’istante abbia atteso il 28 febbraio 2014 (quindi oltre un anno e quattro mesi) per chiedere una perizia al dr. _____. Inoltre, quale valido impedimento e/o giustificazione del tempo lasciato trascorrere prima di incaricare il dr. _____ non può certo essere ritenuto il semplice fatto che “(...) il legale sottoscritto partiva chiaramente dal presupposto che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, prima di pronunciarsi avrebbe atteso il verdetto della giustizia penale, come di regola avviene sempre in questi casi. (...)” (XV). Al riguardo, visto che la procedura non è mai stata formalmente sospesa e ritenuto che il TCA, dopo aver predisposto la perizia giudiziaria a cura della dr.ssa _____, aveva pure proceduto ad ulteriori accertamenti economici, nemmeno può essere seguito l’avv. RA 1 laddove sostiene che “(...) per motivi sconosciuti al patrocinatore sottoscritto, in data 8 maggio 2014, è stata sorprendentemente emessa la decisione qui dedotta in revisione. (...)” (I, punto 3). Rilevante è piuttosto la

circostanza (addotta pertinentemente con la risposta di causa e che questo Tribunale può fare propria) stante la quale “(...) in data 28 settembre 2012 il qui istante ha presentato un quesito di delucidazione alla perizia giudiziaria (data in copia alle parti per la presentazione delle osservazioni il 20 settembre 2012, doc. 118 e 122 pag 2 incarto AI). Tale quesito è poi stato girato dal TCA alla Dr. med. _____, la quale – in data 23 ottobre 2012 (doc. 122 pag. 4-5) – ha fornito la richiesta presa di posizione. In considerazione di quanto precede mal si comprende perché – se tale accertamento era ritenuto palesemente erroneo – si è atteso il 28 febbraio 2014 per conferire l’incarico peritale al Dr. med. _____ e come mai non è stato annunciato al TCA (ad esempio in occasione delle osservazioni del 27 marzo 2014, doc. 150/5-6 incarto AI) l’avvenuto incarico al perito privato e, dunque, l’intenzione di produrre una nuova prova. (...)” (I, punto 3). Può qui pertanto restare irrisolta la questione a sapere se la perizia del 19 agosto 2014 del dr. _____ configura solo una diversa valutazione della fattispecie in quanto tale insufficiente per poter chiedere la revisione della STCA dell’8 maggio 2014 (cfr. la succitata STF U 247/06 del 30 ottobre 2007). Giova comunque rilevare che il dr. _____ non ha addotto alcun atto medico (antecedente la STCA di cui si chiede la revisione) che non fosse già stato considerato dal perito giudiziario. Inoltre, a differenza del dr. _____ che non disponeva degli atti penali, il perito giudiziario al punto 3 dell’elenco atti ha menzionato (e quindi considerato) gli “Elementi utili tratti dagli atti penali” precisando che “(...) compatibilmente con il mandato peritale vengono riportati qui di seguito gli aspetti utili esclusivamente all’accertamento dello stato di salute, della funzione socio-relazionale e della capacità lavorativa del p. (...)” (cfr. doc. AI 118/9-12). Al riguardo, nello scritto del 25 novembre 2014, il dr. _____ ha, infatti, osservato che “(...) non ritengo che la conoscenza dell’incarto penale possa modificare in alcun modo le risultanze della mia perizia perlomeno per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione della gravità del disturbo. Non escludo che debba riconoscere un giorno che il signor RI 1, nelle condizioni mentali in cui si trova, sia effettivamente stato in grado di guadagnare le ingenti somme che vedo menzionate alla fine della prima pagina delle annotazioni del collega [ndr.: si riferisce all’annotazione 1.ottobre 2014 del dr. _____ sub VII/bis] (ma sarebbe per me fonte di enorme sorpresa). (...)” (XV/bis). In simili circostanze (non avendo potuto confrontarsi debitamente con tutte le motivazioni che hanno giustificato le conclusioni a cui è giunta la dr.ssa _____) non é dunque in ogni caso possibile concludere che con la perizia del dr. _____ l’istante ha dimostrato in modo evidente (“eindeutig”) che le risultanze della perizia giudiziaria fossero erronee. Del resto, nelle osservazioni del 1. dicembre 2014, l’avv. RA 1 ha chiesto che “(...) se del caso, vista la situazione, il sottoscritto chiede che sia eseguita una super perizia. (...)” (XV). In questo senso, ritenuto che spettava all’istante dimostrare che le risultanze della perizia giudiziaria del 18 settembre 2012 con relativo complemento del 23 ottobre 2012 della dr.ssa _____ (atti medici questi che, lo si ribadisce, sono stati confermati da questo Tribunale con la STCA dell’8 maggio 2014 cresciuta incontestata in giudicato) fossero evidentemente erronee e che le basi della pronuncia dell’8 maggio 2014 comportavano di conseguenza difetti oggettivi, la domanda volta all’esecuzione di una super perizia va disattesa. Visto tutto quanto sopra esposto, l’istanza di revisione della STCA dell’8 maggio 2014 non può che essere respinta. 2.4. L’istante ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.). Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all'inserto, la presente vertenza appariva sin dall'inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, oltre a non motivare debitamente l'istanza di revisione, l'istante non ha fornito validi motivi circa l'impossibilità di produrre il suddetto nuovo mezzo di prova già nel procedimento sfociato nella STCA di cui chiede la revisione e nemmeno ha dimostrato che le risultanze della perizia giudiziaria fossero evidentemente erranee. Inoltre, proprio perché rappresentato da un legale, all'istante (che deliberatamente ha lasciato crescere in giudicato la STCA dell'8 maggio 2014), non poteva certo sfuggire la necessità di debitamente motivare e provare l'esistenza dei presupposti necessari all'accoglimento dell'istanza di revisione oggetto della presente vertenza. Non vengono prelevate spese ritenute che in applicazione dell'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura è onerosa laddove il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve statuire su un ricorso, ossia quando l'assicurato fa capo ad un mezzo di diritto ordinario (in argomento cfr. il consid. 5 della STCA dell'11 maggio 2009 [inc. 32.2009.74]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.